



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

CAP 62012 – C.F. e P.I. 00262470438

Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI EX ART. 58 DEL D.LGS. 507/93.

(maggiorazione tariffe 10% n. 171 del 30/04/2010)

(una tantum scuole n. 51 del 10/04/2007)

(nuova tariffa n. 8 del 29/04/2008)

(interessi n. 20 del 29/03/2007)

(interessi n. 35 del 19/04/2010)

(deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2010)

REGOLAMENTO TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa;
- Art. 2 - Definizione dei rifiuti;
- Art. 3 - Presupposto ed Esclusioni della tassa;
- Art. 4 - Soggetti Passivi;
- Art. 5 - Commisurazione della tassa;
- Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione;
- Art. 7 - Classificazione delle categorie dei locali ed aree;
- Art. 8 - Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso, Rateazione;
- Art. 9 - Obbligo di denuncia;
- Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento;
- Art. 11 - Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio;
- Art. 12 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso;
- Art. 13 - Agevolazioni ed esenzioni;
- Art. 14 - Riduzione di superficie per attività artigianali ed altre;
- Art. 15 - Rinvio;
- Art. 16 - Abrogazioni;
- Art. 17 - Norma finale.

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al seguente art. 2, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare con le modalità di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle disposizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2

Definizione dei rifiuti

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3

Presupposto ed Esclusioni della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, in cui si producono rifiuti solidi urbani, siti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio sia attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art. 11 del presente Regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.
2. I locali accessori all'abitazione quali, ad esempio, cantine, autorimesse, garage, soffitte (limitatamente alla superficie cui corrisponde un'altezza superiore a 150 cm) ecc, sono assoggettati alla tassa.
3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
4. La tassa è dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà.
5. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Sono quindi esclusi dalla tassazione balconi, terrazzi e simili.
6. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. anche se possono produrre rifiuti, salvo che siano occupate o detenute in via esclusiva.
7. I locali e le aree che, per loro natura, per l'uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, non sono soggetti alla tassa, a condizione che tale situazione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. La mancata indicazione comporta l'inversione dell'onere della prova.
8. La superficie dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali i produttori, in base alle norme vigenti, sono tenuti a provvedere a proprie spese, non rientra nella determinazione della superficie imponibile. Al fine di determinare la superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali, l'art. 14 del presente regolamento individua categorie di attività alle quali applicare una riduzione percentuale rispetto all'intera superficie in cui l'attività viene svolta.
9. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti Passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di Civitanova Marche da coloro che, a qualsiasi titolo, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per l'abitazione a disposizione i coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se situata in altro comune.
2. Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività .

6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolgano anche attività economiche e professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali e le tariffe sono quelle delle specifiche categorie di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 5 Commisurazione della tassa

1. La tariffa della tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree, in base al tipo di uso cui sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

3. La tassa è commisurata nei termini e con le modalità espressamente previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le tariffe per ogni categoria e/o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

5. Il gettito della tassa non può superare la somma del costo del servizio di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso e smaltimento dei rifiuti urbani e il costo per lo spazzamento delle strade nei limiti della misura massima prevista dalla legge.

Art. 6 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente la denuncia di cessazione dimostri mediante dichiarazione sottoscritta dal proprietario attestante che i locali od aree sono stati rilasciati dall'occupante liberi e vuoti da persone e cose, ovvero dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 6 mesi dalla notifica del ruolo.

Art. 7 Classificazione delle categorie dei locali ed aree

1. Per l'uso cui sono destinate, le superfici imponibili sono classificate, agli effetti della commisurazione della tassa e con riferimento ai coefficienti di produttività previsti all'art. 5, comma 4, del presente regolamento, così come segue:

CLASSI DI ATTIVITA'

A.1: Locali ed aree di musei, archivi, biblioteche, pinacoteche, cineteche senza

commercializzazione, esposizione permanente di oggetti d'arte senza commercializzazione;

- A.2: Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche;
- A.3: Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di formazione professionale in via esclusiva, palestre, asili nido;
- A.4: Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali di associazioni e ordini professionali, sedi di associazioni di volontariato escluso il luogo di esercizio dell'attività;
- A.5: Locali ed aree adibiti in via esclusiva ed autonoma a magazzini e depositi, distaccati fisicamente e non comunicanti con locali ed aree adibite ad attività industriali e/o commerciali, senza esercizio di attività di commercializzazione;
- A.6: Locali ed aree adibiti, autonomamente e/o nel contesto di altre attività, ad autorimesse, parcheggi;
- A.7: Locali ed aree adibiti a magazzini doganali, depositi di macchine e materiale militare;
- B.1: Complessi commerciali all'ingrosso, comprese le superfici espositive, di beni alimentari o deperibili;
- B.2: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, sale di esposizione degli esercizi commerciali;
- B.3: Autoconcessionari;
- B.4: Aree coperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;
- B.4 BIS: Aree scoperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;
- B.4.TER: Superfici scoperte e non attrezzate degli stabilimenti balneari a utilizzazione non intensiva: si intendono tali le aree appositamente delimitate nell'atto di concessione, con specifici vincoli di non utilizzazione per la installazione delle attrezzature mobili di spiaggia e di non delimitazione per spazio giochi o altra diversa utile destinazione per il concessionario;
- B.5: Aree coperte di campeggi;
- B.5 BIS: Aree scoperte di campeggi;
- C.1: Locali ad uso abitativo per nuclei famigliari;
- C.2: Locali ed aree ad uso abitativo di collettività e convivenze, istituti e case di riposo e di ricovero socio-assistenziale, istituti religiosi, caserme, istituti carcerari;
- C.3: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri con servizio di ristorazione;
- C.4: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri senza servizio di ristorazione;
- D.1: Locali ed aree adibiti ad ambulatori e poliambulatori non annessi ad ospedali e case di cura, studi medici e veterinari, locali per toletta animali, laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, barbieri, parrucchieri, saune;
- D.2: Locali ed aree adibiti a studi professionali, di grafica, di progettazione e simili, di radio e televisione, a banche, a servizi finanziari, ad assicurazioni, ad agenzie di servizi, a sale da gioco, a ricevitorie del totocalcio, totip, lotto se di uso esclusivo;
- D.3: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi con annesso servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande;

- D.4: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi senza servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande o con tale servizio svolto da altri e sottoposto ad autonoma tassazione;
- D.5: Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali non ricomprese nelle precedenti categorie;
- E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigianale senza vendita al dettaglio dei prodotti;
- E.2: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigianale con vendita al dettaglio dei prodotti;
- E.3: Locali ed aree adibiti a stabilimenti industriali;
- E.4: Locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;
- E.5: Aree adibite al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;
- F.1: Locali ed aree adibiti a ristoranti, trattorie, tavole calde, mense, fast-foods, rosticcerie;
- F.2: Locali ed aree adibiti a pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, caffè, bar, osterie, birrerie, pubs, sale da gioco, discoteche, sale da ballo in cui si somministrano alimenti e bevande;
- F.3: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari;
- F.4: Aree adibite alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari;
- F.5: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.3; F.6: Aree adibite alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.4;

QUANTITATIVI MEDI, COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E TARIFFE

| CATEGORIA | KG | COEFF. | TARIFFA IN EURO |
|-----------|-------|--------|-----------------|
| A1 | 6,02 | 0.43 | 0,57 |
| A2 | 8,40 | 0.60 | 0,80 |
| A3 | 9,52 | 0.68 | 0,91 |
| A4 | 10,78 | 0.77 | 1,03 |
| A5 | 25,76 | 1.84 | 2,48 |
| A6 | 18,06 | 1.29 | 1,73 |
| A7 | 12,04 | 0.86 | 1,16 |
| B1 | 61,46 | 4.39 | 5,89 |
| B2 | 41,72 | 2.98 | 4,00 |
| B3 | 12,32 | 0.88 | 1,18 |
| B4 | 24,50 | 1.75 | 2,35 |
| B4 BIS | 7,42 | 0.53 | 0,70 |
| B4 TER | 3,71 | 0,27 | 0,36 |
| B5 | 24,50 | 1.75 | 2,35 |
| B5 BIS | 7,42 | 0.53 | 0,70 |
| C1 | 14,00 | 1 | 1,34 |
| C2 | 18,42 | 1.316 | 1,77 |
| C3 | 30,10 | 2.15 | 2,88 |
| C4 | 18,06 | 1.29 | 1,73 |
| D1 | 24,50 | 1.75 | 2,35 |
| D2 | 2,37 | 2.37 | 3,18 |
| D3 | 54,04 | 3.86 | 5,18 |

| | | | |
|----|-------|------|------|
| D4 | 42,00 | 3.00 | 4,03 |
| D5 | 35,98 | 2.57 | 3,45 |
| E1 | 24,50 | 1.75 | 2,35 |
| E2 | 29,96 | 2.14 | 2,87 |
| E3 | 29,96 | 2.14 | 2,87 |
| E4 | 42,98 | 3.07 | 4,13 |
| E5 | 54,04 | 3.86 | 5,18 |
| F1 | 73,62 | 5.26 | 7,06 |
| F2 | 67,62 | 4.83 | 6,49 |
| F3 | 85,96 | 6.14 | 8,24 |
| F4 | 90,02 | 6.43 | 8,62 |
| F5 | 73,64 | 5.26 | 7,06 |
| F6 | 77,98 | 5.57 | 7,47 |

2. Per ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche tutti gli annessi (es. depositi, uffici, servizi). Le attività non espressamente indicate vengono assimilate alla categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti solidi urbani.

Art. 8

Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso, Rateazione.

1. Per quanto concerne le procedure di accertamento e riscossione, di concessione dei rimborsi e applicazioni delle sanzioni, si applicano le relative disposizioni di cui agli articoli 71, 72, 73, 75 e 76 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto dai commi 5,6,7,8,9,10 e 11.

2. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di verificare la correttezza dei dati contenuti nelle denunce o rilevati in sede di accertamento, l'Ufficio Tributi può invitare il contribuente:

a) A presentare o trasmettere dati e documenti che consentano l'esatta individuazione della superficie assoggettata a tributo;

b) A compilare e sottoscrivere questionari relativi a dati e notizie specifici.

4. L'Ufficio Tributi può altresì acquisire i dati necessari allo svolgimento dell'attività di accertamento da archivi relativi ad altri tributi o imposte ovvero da archivi presenti in altri Uffici Comunali, ovvero richiedere agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria dati e notizie sui singoli contribuenti. Nel caso in cui il contribuente invitato non fornisca, entro 15 giorni, i dati richiesti dall'Ufficio Tributi, gli Agenti della Polizia Municipale, i dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero personale incaricato della rilevazione, in possesso di specifica autorizzazione, possono accedere agli immobili al solo fine di verificarne la destinazione e la superficie. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale. Il contribuente interessato deve essere avvisato almeno cinque giorni prima della verifica. Se il contribuente non collabora o in presenza di altro impedimento alla rilevazione l'accertamento può essere fatto sulla base di presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti.

5. La riscossione della tassa relativa agli anni 2009 e successivi e l'attività di accertamento, compresa la conseguente riscossione e a decorrere dall'1.1.2009, sono concesse in house providing a società interamente partecipata dal comune. Il comune si riserva la riscossione ordinaria e diretta della tassa con versamento spontaneo del contribuente, attraverso il tesoriere o mediante riscuotitore speciale in relazione al numero di operazioni, delle somme dovute per l'anno di imposta 2008 conseguenti a denunce iniziali o di variazione e delle somme accertate con avvisi emessi fino al 31.12.2008. Tale riscossione diretta avverrà entro il 31.3.2010 con dilazione in quattro rate e computo degli interessi fino alla data di elaborazione delle comunicazioni di pagamento da trasmettere ai contribuenti. La riscossione coattiva delle entrate riservate al comune ai sensi del presente comma avverrà mediante ruolo.

6. Fuori dalla fattispecie di cui al punto precedente, i contribuenti avranno a disposizione tutte le modalità di pagamento poste in essere dal soggetto titolare del servizio di riscossione. La società concessionaria, per effettuare la riscossione coattiva potrà avvalersi dello strumento dell'ingiunzione fiscale.

7. Si applica la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo secondo le norme di cui all'art. 19 del DPR 602 del 29.9.1973 e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per gli interessi applicati nella misura prevista dal regolamento generale comunale.

8. I contribuenti che danno adesione agli avvisi di accertamento emessi nell'anno 2009 possono optare per il pagamento dell'importo di adesione in unica soluzione entro 60 giorni dalla notificazione o in quattro rate uguali senza aggravio di interessi alle scadenze che seguono:

- prima rata entro 60 giorni dalla notificazione;
- seconda rata entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza della prima rata;
- terza rata entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza della seconda rata;
- quarta rata entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza della terza rata.

Qualora alla scadenza dell'ultima rata, l'importo versato risulti minore di quello previsto, non potrà essere applicata la riduzione della sanzione prevista in caso di adesione, pertanto l'importo dell'avviso con la sanzione piena, al netto di quanto già versato, dovrà essere immediatamente pagato in unica soluzione o sarà oggetto di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

I contribuenti che non danno adesione all'accertamento e non provvedono a versare quanto in esso richiesto nei termini ivi indicati, incorreranno nella procedura di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

9. Alla riscossione dell'elenco di carico relativo all'anno di imposta 2009 non si applicano interessi per eventuale ritardo nei pagamenti. Successivamente al 30.11.2009 saranno notificati avvisi di pagamento aventi scadenza entro i 60 giorni dalla notificazione non ottemperando ai quali si incorrerà nell'applicazione di sanzioni e interessi;

10. La riscossione dell'elenco di carico relativo all'anno di imposta 2010 e successivi sarà di norma effettuata, previa consultazione del soggetto Concessionario con il Comune, in 4 rate bimestrali o 3 rate trimestrali senza applicazioni di interessi. E' prevista la possibilità per il Contribuente di versare l'importo dovuto per l'intera annualità alla scadenza della seconda rata. Dopo la fine del mese successivo alla scadenza dell'ultima rata saranno notificati avvisi di pagamento aventi scadenza entro i 60 giorni dalla notificazione non ottemperando ai quali si incorrerà nella procedura di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

11. La riscossione relativa all'anno 2010 e successivi, degli avvisi senza elenco di carico, (ex ruolo straordinario), sarà effettuata con una dilazione massima di quattro rate con scadenza alla fine di ogni singolo bimestre solare ed importo minimo di Euro 25,00. Qualora l'importo totale della TARSU da versare risulti inferiore ad Euro 50,00, esso sarà riscosso in unica soluzione.

Qualora invece l'importo totale della TARSU da versare risulti pari o superiore ad Euro 50,00, il Concessionario dilazionerà il pagamento in rate uguali, con il rispetto dell'importo minimo di ogni rata ed il rispetto del numero massimo di rate. In caso di mancato o parziale versamento saranno notificati avvisi di pagamento aventi scadenza entro i 60 giorni dalla notificazione non ottemperando ai quali si incorrerà nella procedura di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

12. I contribuenti che danno adesione agli avvisi di accertamento emessi nell'anno 2010 e successivi potranno optare per il pagamento dell'importo di adesione in unica soluzione entro 60 giorni dalla notificazione o dilazionare il pagamento, con riferimento ad ogni singolo avviso, fino ad un massimo di dodici rate uguali senza aggravio di interessi, con scadenza della prima rata tassativamente entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso e scadenza delle rate successive alla fine di ogni trimestre solare.

L'importo minimo della rata è di Euro 25,00. Qualora l'importo totale dell'avviso risulti inferiore ad Euro 50,00, esso sarà riscosso in unica soluzione.

Qualora invece l'importo totale dell'avviso risulti pari o superiore ad Euro 50,00, il Concessionario dilazionerà il pagamento in rate uguali, con il rispetto dell'importo minimo di ogni rata e il rispetto del numero massimo di rate stabilito come appresso:

| IMPORTO DI OGNI AVVISO | RATE |
|------------------------------------|------|
| Da Euro 0,00 a Euro 5.000,00 | 4 |
| Da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00 | 6 |
| Da Euro 10.000,00 a Euro 20.000,00 | 8 |
| Oltre Euro 20.000,00 | 12 |

Qualora il Contribuente alla scadenza di una delle rate previste, non provvede al relativo versamento decadranno l'intero impianto dilazionatorio e la riduzione della sanzione prevista in caso di adesione, pertanto l'importo dell'avviso con la sanzione piena, al netto di quanto già versato, dovrà essere immediatamente pagato in unica soluzione o sarà senz'altro oggetto di

riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

I contribuenti che non danno adesione all'accertamento e non provvedono a versare quanto in esso richiesto nei termini ivi indicati, incorreranno nella procedura di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

13. Il Comune di Civitanova Marche, in relazione al mutare delle condizioni socio-economiche, si riserva di apportare variazioni al sistema di dilazioni di pagamento di cui ai commi precedenti.

Art. 9 Obbligo di denuncia

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali nonché sulla rete civica.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, al recapito di comunicazioni, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal precedente art. 8.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente regolamento, salvo dove diversamente previsto, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto di norma dal bimestre solare successivo. In caso di forza maggiore dimostrata dal contribuente, l'effetto delle riduzioni può essere esteso ai periodi per i quali gli atti di riscossione del tributo non sono divenuti definitivi.

6. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata del servizio postale, e comunque utilizzando esclusivamente i modelli di cui al comma 1.

7. L'ufficio comunale competente, su richiesta del contribuente, rilascia ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale di partenza.

8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti debbono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

9. Non si fa luogo a irrogazione di sanzioni e ad applicazione di interessi nel caso in cui la denuncia, pur essendo presentata successivamente al 20 gennaio, consente al comune di mettere in riscossione le dovute somme unitamente a quelle di coloro che hanno presentato la denuncia nei termini.

Art. 10 Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune di Civitanova Marche.

2. La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli

utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta.

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

5. In mancanza di una corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, secondo le modalità di cui all'art. 77, comma 4, del D. Lgs. 507/93.

7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Limitatamente al commercio su area pubblica, nel caso in cui il Comune preveda, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 4 ottobre 1999, n.26, l'istituzione di un canone per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati, la tassa giornaliera di smaltimento può essere sostituita da un corrispettivo per il servizio da incorporarsi nel canone medesimo.

10. La tariffa giornaliera si determina, a decorrere dall'anno di imposta 2007, dividendo la tariffa annua corrispondente alla categoria di cui all'art. 7 per il numero convenzionale 250 e moltiplicando l'importo per 1,5.

Art. 11

Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. La insufficienza del servizio istituito e funzionante deve essere contestata in forma scritta con riferimento alla quantità di rifiuti prodotti, al sistema pubblico di raccolta, al numero e alla dimensione degli insediamenti della zona.

3. Salvo diversa minore percentuale comunicata dal servizio comunale preposto alla gestione dei rifiuti, si applica la riduzione al 40%, cumulabile con eventuali altre spettanti, in riferimento al comma 4' art. 59 del D.lgs. 507/93. Fermo l'onere della prova a carico del contribuente, la riduzione di cui al presente articolo si applica per i periodi per i quali gli atti di riscossione del tributo non sono divenuti definitivi.

4. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda, indirizzata al Settore Servizi Ecologici e all'Ufficio Tributi, contenente idonea documentazione atta a dimostrare di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero o riciclo avviate a partire dal 2002.

5. Le norme di cui al presente articolo si interpretano nel senso che la riduzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui il soggetto economico produttivo provveda, al di fuori del servizio pubblico, in maniera autonoma e a proprie spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 8' del D.lgs. 22/97.

6. L'obiettivo di cui al comma 4' si considera conseguito per gli stabilimenti balneari, ivi comprese tutte le attività diurne e notturne esercitate, qualora i medesimi aderiscano con piena osservanza al

sistema di raccolta differenziata organizzato d'intesa fra Amministrazione Provinciale di Macerata, Cosmari di Pollenza, Comune di Civitanova Marche, Gestori degli stabilimenti balneari, o da almeno uno dei soggetti pubblici appena indicati. Il conseguimento dà diritto alle seguenti riduzioni:

- 10% qualora sia attuata la raccolta differenziata in spiaggia a beneficio degli utenti;
- 5% qualora sia acquisita la certificazione ambientale ISO 14001 o Emas II o altra equivalente sull'insieme delle attività diurne e notturne.

Le riduzioni si applicano dietro certificazione del servizio comunale gestione rifiuti al quale dovrà essere presentata la competente documentazione.

Art. 12

Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria:

- a. nel caso di abitazioni con unico occupante è ridotta del 30%;
- b. nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune, è ridotta del 20%;
- c. nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 20%;
- d. nei confronti del contribuente che risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui alla lettera b., è ridotta del 20%;
- e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, è ridotta del 15%.

2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto di norma dal bimestre solare successivo. In caso di forza maggiore dimostrata dal contribuente, l'effetto delle riduzioni può essere esteso ai periodi per i quali gli atti di riscossione del tributo non sono divenuti definitivi.

3. Se il contribuente non adempie l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il 20 gennaio, il comune provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicate le sanzioni per omessa denuncia.

Art. 13

Agevolazioni ed esenzioni

1. Le aree scoperte delle stazioni di rifornimento carburanti assolvono la tassa smaltimento rifiuti nella misura del 20% di detta superficie scoperta.

2. Le aree coperte destinate a magazzini delle ditte di spedizioni e di autotrasporto assolvono la tassa rifiuti nella misura del 40% della loro superficie.

3. In attuazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, è consentita una ulteriore riduzione del 30% della tariffa unitaria della tassa smaltimento rifiuti nei confronti dei contribuenti che occupino una abitazione, sia essa in proprietà od usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e a condizione che, oltre ad essere unici occupanti, abbiano un reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore a 13 milioni lordi annui con riferimento all'anno precedente a quello della domanda. L'interessato non dovrà avere altri redditi diversi da quello dell'immobile e da quello da pensione. Il contribuente inoltre, non deve essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. Il limite di 13 milioni lordi annui viene annualmente aggiornato secondo le variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.

4. Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge n. 15/68.

5. I contribuenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate dovranno presentare apposita domanda entro il 30 giugno e tale domanda di riduzione sarà valida a partire dall'anno dell'avvenuta richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di nucleo familiare o di reddito atta a far perdere il diritto all'agevolazione. In caso di mancata comunicazione l'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare la tassa dovuta con l'applicazione delle

eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.

6. I titolari di esercizi commerciali ed artigianali ubicati in piazze, strade ed aree di mercato coperte precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una agevolazione in misura pari al 50% dell'importo annuale dovuto. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. I soggetti interessati potranno avvalersi della suddetta agevolazione previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Tributi secondo l'apposito modello predisposto, volta ad ottenere o il rimborso della tassa già interamente corrisposta oppure la riduzione della stessa se non ancora versata. La produzione dell'apposito modello debitamente compilato è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. L'Ufficio Tributi consentirà l'agevolazione previa comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico di volta in volta competente per i lavori, relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, della natura pubblica degli stessi, della loro effettiva o prevedibile durata (nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati) che deve risultare superiore a sei mesi. Nel caso che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità di imposta, l'anno da considerare per l'agevolazione è quello ove l'interruzione incide in misura temporalmente superiore.

7. Sono esenti dalla tassa i nuclei famigliari indigenti in possesso della certificazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali in base alle direttive emanate con provvedimento di Giunta Comunale.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 3', 4', 5' e 7' sono accordate dal servizio servizi sociali mediante impegno di spesa e conseguente pagamento parziale o totale della tassa iscritta a ruolo.

9. Le utenze comunali sono esentate dalla tassa rifiuti a condizione che in ciascun bilancio siano stanziati somme corrispondenti, in entrata con imputazione analoga alla tassa e in parte spesa per la necessaria autorizzazione, alle quali consegua emissione di reversale di incasso e mandato di pagamento necessari a dare contezza del rispetto del principio di integrità;

Art 14

Riduzioni di superficie per attività artigianali ed altre.

1. Per le superfici di seguito elencate, qualora la inesistente o insufficiente divisione in vani o in box non rende possibile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo, in via presuntiva, la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato sia iscritto all'Albo Ditte Artigiane e dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione, nonché la planimetria dei locali. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

ATTIVITA' PERCENTUALE DI DETASSAZIONE

| | |
|---|-----|
| Falegnamerie (senza verniciatura) | 15% |
| Falegnamerie (con verniciatura) | 25% |
| Autocarrozzerie | 50% |
| autofficine meccaniche e officine metalmeccaniche | 40% |
| autofficine di elettrauto | 30% |
| Lavanderie | 10% |
| Verniciatura | 40% |
| Galvanotecnici e trattamento metalli | 50% |
| Fonderie | 60% |
| Laboratori odontotecnici | 30% |
| Marmista | 50% |
| Laboratori litotipografici | 40% |
| Laboratorio vetri e specchi | 40% |

Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco di cui sopra e che risulti, da idonea documentazione, nella condizione di cui al presente articolo 20%.

2. La riduzione di cui al presente articolo si applica, ricorrendone le condizioni fisiche, alle analoghe attività industriali.

Art. 15
Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento in materia di Entrate Tributarie, qualora esistente, nonché le vigenti norme in materia.

Art. 16
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte quelle norme regolamentari o di livello inferiore di qualsiasi altra natura in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 17
Norma finale

1. Le norme del presente Regolamento decorrono dal 1 gennaio 2010.

Di disporre che il presente Regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2010;
Alle ore 23 e 55' la seduta è tolta.